###### Decreto numero 252

**I L R E T T O R E**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, numero 168;

**VISTO** lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni*;*

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;

**VISTA** la Legge 15 aprile 2004, numero 106*;*

**VISTA** la Legge 4 novembre 2005, numero 230 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, numero 252, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;*

**VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l’articolo 42, che ha stabilito tra l’altro, l’abrogazione dell’obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall’articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “[*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento*” e che disciplina la “*Delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario*](http://www.unisi.it/dl2/20091102111138333/ddl_28ottobre.pdf)”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 16 e 24;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344 numero 344, che individua e definisce i “*Criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso della abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*”;

**CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159, con il quale i predetti settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale i settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il “*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;*

**VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 2 maggio 2011, numero 236 con il quale sono state individuate “*Le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, numero 240”* e successive modifiche ed integrazioni*;*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, con il quale è stato emanato il “*Regolamento che disciplina il conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo dei Professori Universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240*”, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2016, n. 95;

**VISTI** i Decreti Direttoriali del 20 luglio 2012, n. 222 e del 28 gennaio 2013, n. 161, emanati dal Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la “*Procedura per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia, tornata 2012 e tornata 2013*”;

**CONSIDERATO**che, successivamente, sul Sito Istituzionale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, nella sezione dedicata alla Abilitazione Scientifica Nazionale, sono stati pubblicati gli atti relativi alle procedure per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2012 e tornata 2013, ed i relativi risultati;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1531, emanato dal Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con il quale è stata disciplinata la “*Procedura per la Formazione delle Commissioni Nazionali per il conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia*”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1532, emanato dal Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la “*Procedura per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia, anno 2016*”;

**CONSIDERATO**che, successivamente, sul Sito Istituzionale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, nella sezione dedicata alla Abilitazione Scientifica Nazionale, sono stati pubblicati:

* le liste degli aspiranti commissari sorteggiabili, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1531, suddivisi per “settori concorsuali”;
* i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici dei singoli “settori concorsuali”;
* gli atti relativi alle procedure per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, ed i relativi risultati;

**VISTO**il “***Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato***”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014, e parzialmente rimodulato e aggiornato dal medesimo Organo di Governo nelle sedute del 21 aprile 2015, del 27 luglio 2015, del 29 dicembre 2015 del 12 settembre 2016, del 25 ottobre 2016, dell‘8 maggio 2017 e del 30 gennaio 2018;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614, il quale prevede in particolare che, alla Università degli Studi del Sannio “…*sono stati assegnati* ***1,78*** *“****punti organico...****“* per il reclutamento di personale*;*

**CONSIDERATO** che, nelle more dell’emanazione del DPCM relativo ai limiti per le spese del personale ed indebitamento, resta ancora valida, per l’anno 2018 (cessazioni 2017) come capacita assunzionale minima la percentuale del 50% del turn over prevista dal DPCM 31 dicembre 2014, così come modificato dalla Legge di stabilità per l’anno 2017;

**VISTO** l’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 il quale prevede che:

* nell’ambito “… *delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito di atene*o …”;

**VISTO** l’articolo 17 del **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240“**, il quale prevede che:

* nell’ambito “…delle risorse disponibili per la programmazionedi fabbisogno di personale di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 27 marzo 2012, n. 49, è prevista, nel terzo anno di durata del contratto stipulato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, la valutazione del ricercatore a tempo determinato, nel caso in cui abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e) della medesima Legge…“;
* in caso di “…esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla sua scadenza, è inquadrato nel ruolo dei professori associati…“;

**VISTO** l’articolo 15 del “**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**”, il quale prevede che:

* nell’ambito delle “…risorse all’uopo destinate dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e, di norma, **entro i centoventi giorni antecedenti la scadenza del suo termine di durata, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,** che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della medesima Legge, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professore di seconda fascia, sulla base degli standard qualitativi di cui agli articoli 3 e seguenti e all’esito della prova didattica di cui al combinato disposto dei commi 7, lettera c), 8, 9 e 10 dell’articolo 2 del presente Regolamento…“;
* nel caso in “…cui il ricercatore a tempo determinato, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, non abbia ancora acquisito l‘abilitazione scientifica nazionale ma la acquisisca successivamnete e, comunque, entro la naturale scadenza del contratto di cui è titolare, la procedura di valutazione sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima…“;
* nella proposta “…di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento designa anche i componenti della Commissione Esaminatrice, nominata dal Rettore con proprio Decreto…“;
* la Commissione “…è composta da tre professori di ruolo di prima fascia ovvero appartenenti ad un ruolo equivalente in base alle tabelle di equiparazione predisposte dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel caso di componenti non provenienti da istituzioni universitarie italiane, inquadrati nel settore concorsuale relativo al posto da coprire o nel corrispondente macrosettore…“;
* il Consiglio “…di Dipartimento designa direttamente due componenti della Commissione previa valutazione della loro elevata qualificazione scientifica mentre il terzo componente sarà sorteggiato dal Rettore nell’ambito di una rosa all’uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno tre aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle “Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili“ dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette “Liste“, che siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione…“;
* la “…procedura di valutazione è pubblicata sul Sito Web di Ateneo e sul Sito Web del Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione…“;
* al termine “…della procedura di valutazione, se il candidato ha superato la stessa con esito positivo, il Dipartimento propone la sua chiamata al Consiglio di Amministrazione…“;
* la proposta di “…chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia…“;
* la proposta di “…chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico…“;
* la procedura “…deve essere conclusa prima della scadenza del termine di durata del contratto di cui il soggetto valutato è titolare, fatta salva l’ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo…“;

**VISTA** la nota del 28 novembre 2017, n. 14282, con la quale il Ministero, a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte degli atenei in ordine ai requisiti di ammissibilità al procedimento di chiamata di cui all’art. 24, comma 5, della legge 240/2010, ed in particolare con riferimento al possesso del titolo di Abilitazione Scientifica Nazionale da parte del Ricercatore, ha richiamato attenzione sulla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5344 del 20 novembre 2017 che stabilisce che “…**la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presuppone il conseguimento dell’ Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale di afferenza del Ricercatore stesso**…”;

**VISTA** lanota del 6 marzo 2018, numero di protocollo 2988, con la quale il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 5 marzo 2018, relativa alla “Valutazione del dott/ing Gustavo Marini, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), ai fini della sua chiamata nel ruolo di Professore Associato: deteminazioni“;

**CONSIDERATO** che nella predetta seduta del 5 marzo 2018, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, ha:

* fatto presente che il “….Dottore Gustavo Marini ha in essere, dal 16 luglio 2015, un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che, pertanto, il suo rapporto contrattuale è giunto al terzo anno di durata…“
* fatto presente che il “….Dottore Gustavo Marini ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale 08/A1 “Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime“ in data 5 dicembre 2017…“;
* proposto al “…Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alla disponibilità di punto organico, di sottoporre a valutazione il dott/ing. Gustavo Marini titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale 08/A1 “Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime“ ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato…“;
* stabilito le specifiche funzioni e le tipologie di impegno didattico e scientifico per l’indizione della procedura di valutazione;
* designato due componenti della Commissione di valutazione e proponendo la “rosa” di tre nominativi tra i quali il Rettore sorteggia il terzo Componente si sensi di quanto previsto dal Regolamento di ateneo in materia;

**VISTA** la nota del 19 febbraio 2018, con la quale il Ministero ha comunicato la necessità di procedere, tra l’altro, entro il 20 marzo p.v., “in caso di disponibilità residua di Punti Organico dell’anno 2016, alla conferma o alla rimodulazione della programmazione effettuata” nonché “alla programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2017” mettendo a disposizione apposite sezioni della procedura informatizzata PROPER entro fine febbraio;

**VISTO** il Decreto Rettorale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adottato per motivi di necessità ed urgenza, con il quale, tra l’altro:

* è stato autorizzato l'utilizzo dei “**punti organico ordinari**” residui dell’anno 2017 (cessazioni 2016) destinati all’assunzione di docenti e ricercatori, pari a **0,07** e di quota parte del 50% di quelli dell’anno 2018 derivanti dalle cessazioni del personale docente e ricercatore dell’anno 2017 utilizzabili nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di attribuzione dei “punti organico” per l’anno 2018, pari a **0,53,** per la copertura di tre posti di professore di II fascia, subordinatamente all’eventuale esito positivo delle procedure di valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che richiede l’impegno di **0,60** “**punti organico**” complessivi (0,20 punti organico per ciascuno), da attivarsi nei confronti dei tre ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), in servizio presso l’ateneo e che si trovano, allo stato, nel terzo anno di contratto a condizione che abbiano conseguito, o che conseguano, l’abilitazione scientifica nazionale nei tempi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari in materia, tra i quali figura il:
* Dottore **Gustavo MARINI**, scadenza contratto ricercatore tipo b) 15 luglio 2018;
* è stata autorizzata l’attivazione della procedura di valutazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo ateneo, Dottore Gustavo Marini, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professore di II fascia, così come proposta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 5 marzo 2018 nel rispetto nelle modalità previste e disciplinate dal “**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**”, emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, numero 716;
* in caso di esito positivo della procedura di valutazione attivata ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i “**punti organico**” impegnati, verranno utilizzati per l’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia del predetto ricercatore esclusivamente alla scadenza del contratto oppure in caso di mancato espletamento della procedura o in caso di esito negativo della stessa torneranno nella disponibilità dell’ateneo;

**VISTE** le sentenze del 4 marzo 2013, n. 1270, e del 4 novembre 2013, n. 5284, con le quali la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito il “…principio che, tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure per la instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo, con la Università, nelle fattispecie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve essere compreso anche il rapporto di coniugio, in quanto è irragionevole che tra le cause di incompatibilità vi sia il rapporto di affinità, ma non il rapporto di coniugio, che è presupposto indispensabile della affinità…“;

**VISTA** la Circolare del 18 dicembre 2014, n. 15, con la quale è stato comunicato, tra l’altro, ai Direttori di Dipartimento che, per “…ragioni di opportunità, questa Amministrazione, a partire dalla indizione delle prossime procedure di chiamata, avrebbe provveduto ad **includere, nelle fattispecie previste all’articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, anche la ipotesi di coniugio …“**;

**VISTO** ilBilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2017 a carattere “autorizzatorio“, composto dal “budget economico“ e dal “budget degli investimenti“, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2017;

**ACCERTATA,** la disponibilità del “budget di costo“,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

**Procedura di valutazione**

1. E’ indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, una procedura di valutazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, **riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla qualifica di Professore di Seconda per il Settore Concorsuale oggetto della procedura,** per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, come di seguito specificato:

**Codice Concorso: 1/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Candidato da sottoporre a valutazione** | **MARINI Gustavo** |
| **Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura** | **Dipartimento di Ingegneria** |
| **Settore Concorsuale** | **08/A1 “Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime”** |
| **Profilo richiesto (Settore Scientifico-Disciplinare)** | **ICAR/02 “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia”** |
| **Fascia** | **Seconda** |
| **Numero dei posti** | **1** |
| **Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere** | **Il professore sarà chiamato a svolgere attività didattica, attività di ricerca e di aggiornamento scientifico con riferimento alle discipline del SSD ICAR/02.****Attività di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché di verifica dell’apprendimento di cui all’articolo 6, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.****Il professore dovrà condurre e coordinare attività e progetti di ricerca applicata, anche legate alla realizzazione di prototipi, ad applicazioni di ricerca industriale e di supporto al trasferimento tecnologico.** |
| **Tipologia di impegno didattico**  | **Il professore dovrà svolgere attività didattica con riferimento alle discipline afferenti al SSD dell’Idraulica, e delle Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia erogati in Corsi di Studio attivati presso la Università degli Studi del Sannio. Egli dovrà essere inoltre impegnato in attività di tutorato e di assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea Magistrale con riferimento alle discipline dei Settori.****Particolare impegno dovrà essere profuso didatticamente per quelle discipline afferenti ai SSD ICAR/01 e ICAR/02 riferite alla idraulica, alla gestione delle risorse idriche e dei sistemi acquedottistici.** |
| **Tipologia di impegno scientifico** | **Il professore svolgerà attività di ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del SSD delle Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia.****Oltre alla diversificazione della produzione scientifica, particolare impegno scientifico dovrà essere rivolto alle tematiche dell’approccio entropico per l’analisi dei problemi specifici delle correnti a pelo libero e della gestione innovativa dei sistemi acquedottistici.** |
| **Indicazione degli standard di valutazione definiti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e dagli articoli 4, 5 e 6 del *Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230*., cui la Commissione di valutazione dovrà attenersi, in riferimento a:**1. **Attività di Ricerca e Pubblicazioni scientifiche**
2. **Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica;**
3. **Attività gestionali, organizzative e di servizio**
 | **Criteri generali di valutazione previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del *Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230*.** |
|  |  |
| **Prova didattica** | **Prova didattica nell’ambito del Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/02 “Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia”** |
| **Sede di servizio** | **Dipartimento di Ingegneria** |
|  |  |

Articolo 2

**Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura**

1. Alla procedura di valutazione di cui al presente bando possono partecipare, **a pena di esclusione, i ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla qualifica di Professore di Seconda per il Settore Concorsuale oggetto della procedura.**

 Il candidato ammesso alla procedura è riportato nell’articolo 1.

2. Non possono partecipare alla procedura di valutazione di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

3. Non possono partecipare, altresì, alla procedura di valutazione:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che non possiedono l’idoneità fisica all’impiego;

c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

6. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

### **Articolo 3**

**Domande di ammissione alla procedura**

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione oggetto del presente bando di concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema all’uopo predisposto (Allegato 1), deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore** **12.00** del giorno **23 marzo 2018**.

2. La domanda deve essere indirizzata al **Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa “*Docenti e Ricercatori*”, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**.

3. Sul plico devono essere riportate tutte le indicazioni relative al nome e al cognome del mittente, alla procedura di valutazione alla quale si intende partecipare, con la specificazione del Settore Concorsuale, e la seguente dicitura: “***BANDO PER LA COPERTURA, MEDIANTE CHIAMATA, DI UN POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA*** ***SETTORE CONCORSUALE ----------*, *SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE --------------****.* ***DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA. CODICE CONCORSO -- /2018****”****.***

4. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente articolo:

1. mediante consegna a mano al personale in servizio presso la Unità Organizzativa “***Docenti e Ricercatori***” della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “***Ex Convento di San Vittorino***", sito in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini, senza numero civico, Codice di Avviamento Postale: 82100, dal lunedì al venerdì, dalle ore **9.00** alle ore **12.00**;
2. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di corriere espresso;
3. mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: “***BANDO PER LA COPERTURA, MEDIANTE CHIAMATA, DI UN POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA*** ***SETTORE CONCORSUALE ----------*, *SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE --------------****.* ***DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA. CODICE CONCORSO -- /2018****”****,*** fermo restando che:
* in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.
* per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “*PDF*” e “*TIFF*”;
* nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;
* nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
* la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a **30** “***megabite***”;
* qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “*e-mail*”, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “*e-mail*”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.

5. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione deve essere presentata separatamente dal plico, il quale deve, invece, contenere tutta la documentazione ad essa allegata.

6. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, fa fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di valutazione, esclusivamente **il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio,** che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “*Palazzo San Domenico*”, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, Codice di Avviamento Postale: 82100.

7. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente bando.

8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione il candidato deve allegare la seguente documentazione:

a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;

b) il “*curriculum*” della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso, **riportando in particolare l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché la attività di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato nell’ambito del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonchè la eventuale attività che il ricercatore ha svolto nel corso di rapporti in base ai quali, ai sensi della disposizione innanzi richiamata o dell’articolo 29, comma 5, della medesima Legge, il ricercatore ha avuto accesso al contratto**;

c) le pubblicazioni e i lavori che intende indicare ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando;

d) l’elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

9. Nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione oggetto del presente bando, che deve essere redatta utilizzando lo schema all’uopo predisposto (Allegato 1), il candidato deve dichiarare:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. la propria cittadinanza;
4. il possesso della idoneità fisica all’impiego;
5. il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
6. le eventuali condanne penali per reati commessi ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche ed integrazioni;
7. gli eventuali procedimenti e/o processi penali pendenti;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero le cause di risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modifiche ed integrazioni;
9. di non avere un rapporto un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
10. il recapito presso il quale potranno essere indirizzate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa, impegnandosi a rendere nota, tempestivamente, ogni eventuale sua variazione allo stesso indirizzo al quale viene trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
11. l’indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni di cui alla lettera precedente;
12. la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l’eventuale motivo della cancellazione dalle medesime liste, nel caso in cui sia cittadino italiano;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
14. una adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;
15. il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all’articolo 2 per presente bando.
16. La domanda di ammissione alla procedura deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal candidato.
17. I candidati possono presentare pubblicazioni e lavori in originale o in copia, purché corredati, in questa ultima ipotesi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa secondo lo schema all’uopo predisposto (Allegato 3), con la quale essi sono tenuti ad attestare, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all’originale della copia prodotta.
18. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all’autore, al titolo, al luogo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
19. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni e i lavori per i quali sia stato perfezionato, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, il deposito legale nelle forme previste dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
20. Il deposito legale deve essere certificato con idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa ovvero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità utilizzando il modulo all’uopo predisposto (Allegato 3).
21. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.
22. Copie delle pubblicazioni e dei lavori inviati per posta o consegnati a mano potranno essere trasmesse o consegnate anche su supporto informatico.
23. La Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
24. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione con riserva.
25. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 4**

**Modalità di svolgimento della procedura**

1. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, procede a valutare il candidato.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione individuati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura ed indicati nel presente bando.
3. La Commissione conclude i suoi lavori formulando la valutazione del candidato con un giudizio finale che si sostanzia nell’idonietà o meno del candidato a ricoprire il posto di professore di II fascia oggetto della procedura.

### **Articolo 5**

**Definizione degli standard**

1. La valutazione, oltre la attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché la attività di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato nell’ambito del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve, altresì, riguardare anche la eventuale attività che il ricercatore ha svolto nel corso di rapporti in base ai quali, ai sensi della disposizione innanzi richiamata o dell’articolo 29, comma 5, della medesima Legge, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
2. Nel caso in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dalla Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Articolo 6**

**Valutazione della attività didattica**

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione individuati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto ed indicati nell’articolo 1 del presente bando e gli esiti della prova didattica.
2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

**Articolo 7**

**Valutazione della attività di ricerca scientifica**

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione, i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

1. partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;
2. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca**;**
3. ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
4. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
5. La Commissione deve tenere in debita considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, che dovranno essere comprovati dallo stesso candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, da allegare alla documentazione a corredo della domanda.
6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

1. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
2. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
3. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
4. nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) “*impact factor*” totale;

4) “*impact factor*” medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (“*Indice di Hirsch*” o simili).

**Articolo 8**

**Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio**

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio vengono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

**Articolo 9**

**Prova didattica e accertamento delle competenze linguistiche**

1. I candidati devono svolgere una prova didattica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, lettera c), 8, 9 e 10 del “***Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230***”, nel Settore Scientifico-Disciplinare indicato nell’articolo 1 del presente bando.
2. La prova didattica si svolgerà il giorno **28 marzo 2018**, dalle **ore 11:00, presso il Dipartimento di Ingegneria, Palazzo Bosco Lucarelli, sito in Benevento al Corso Garibaldi, n. 107, Codice di Avviamento Postale: 82100.**
3. I candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo all’uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale.
4. La Commissione individua tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare indicato nell’articolo 1 del presente bando, tra i quali il candidato sceglie l’argomento oggetto della prova.
5. I tre argomenti di cui al comma 4 del presente articolo vengono pubblicati sul Sito Web di Ateneo nonchè comunicati ai candidati attraverso l’indirizzo di posta elettronica da essi indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione oggetto del presente bando almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova didattica, con la precisazione che la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione oggetto del presente bando.

### **Articolo 10**

**Commissione esaminatrice**

1. Le Commissioni Esaminatrici delle procedure di valutazione oggetto del presente bando vengono nominate con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione delle procedure secondo le disposizioni contenute nell’articolo 11 e 15 del “***Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230***”, emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716.

2. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.

3. Le Commissioni individuano al loro interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.

4. Le Commissioni esaminatrici rientrano nella tipologia dei “*collegi perfetti*”e, pertanto, possono legittimamente svolgere le loro funzioni e i loro compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.

5. Le Commissioni assumono le loro decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le Commissioni possono riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.

7. Le Commissioni devono concludere i lavori entro il termine di due mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa viene nominata.

8. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.

9. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti..

10. Il Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nell’Albo On-Line di Ateneo.

11. Entro due mesi dall’approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione:

12. La proposta di chiamata viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

### **Articolo 11**

### **Diritti e Doveri**

1. In materia di diritti e doveri dei professori universitari di seconda fascia si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale docente in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

### **Articolo 12**

### **Trattamento economico**

1. In materia di trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

### **Articolo 13**

### **Copertura Finanziaria**

Ai fini della chiamata del Professore di Seconda Fascia per le esigenze del Settore Concorsuale **08/A1 *“Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime*“,** Settore Scientifico-Disciplinare **ICAR/02 “*Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia*”**, proposto dal **Dipartimento di Ingegneria** verranno utilizzati i “***punti organico disponibili***” così come disposto dal Decreto Rettorale del 16 marzo 2018, n. 251.

Gli oneri stipendiali derivanti dalla copertura dei posti di Professore di Seconda Fascia innanzi specificato gravano sul “*budget di costo”*, mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2018, come di seguito specificate:

1. CA.04.43.01.01.01, denominata *“Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore”*;
2. CA.04.43.01.01.02, denominata *“Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”*;
3. CA.04.43.01.01.03, denominata *“Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore”*.

### **Articolo 14**

### **Restituzione dei titoli**

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione oggetto del presente bando nell’Albo On-Line di Ateneo, la Unità Organizzativa “*Docenti e Ricercatori*” provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta i documenti originali allegati alla domanda, ad eccezione del caso in cui sia in corso un contenzioso.

2. I documenti dovranno essere ritirati dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui la comma 1 del presente articolo.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo la Università degli Studi del Sannio non è più responsabile della conservazione e della restituzione dei documenti.

**Articolo 15**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e dal Regolamento di Ateneo che disciplina la materia.

2. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura oggetto del presente bando di concorso e alla eventuale costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

3. Il trattamento dei dati verrà comunque effettuato nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato.

4. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che la eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca dovrà comunque garantire il rispetto dell’anonimato.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della Università degli Studi del Sannio.

6. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra i quali il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

### **Articolo 16**

**Norme finali e di rinvio**

1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa “*Docenti e Ricercatori*”, che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, al seguente numero di fax: 0824/23648 o al seguente indirizzo di posta elettronica: **iolanda.manicatori@unisannio.it**.

2. Il presente bando è pubblicato nell’Albo On-Line di Ateneo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative contenute negli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, e a quelle contenute nel “***Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230***”,emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716, e consultabile al seguente indirizzo: http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-55.pdf.

**Benevento, 16 marzo 2018**

 **F.TO IL RETTORE**

 **(Professore Filippo de ROSSI)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori**Responsabile: Dott.ssa Iolanda ManicatoriTelefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicatori@unisannio.itIstruttoria curata da: Dott.ssa Angela IEBBA 0824/30.50.61 – angela.iebba@unisannio.itPosta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it | **Università degli Studi del Sannio**Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax: +39.0824.23648Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di BeneventoIBAN: IT83R0542404297000000000466BIC (Swift): BPBAIT3B |